FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Prot. n. 43/2018 TF
Proc. n. 36/2018 RG PF
Proc. n. 36/2018 RG CONI

Decisione n. 44 del 15/10/2018
Depositata in data **29/10/2018**

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa presidente
Avv. Marco Baliva componente relatore
Avv. Antonio Devoto componente

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale sig.ra Carla Nappi, nella seduta del 15.10.2018 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

Frederic PERONI

Per la violazione degli artt. 1, 6 comma 1,7 comma 3,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2,13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia, per avere offeso Giorgio Conti, responsabile dell'Ufficio Tesseramento della Federazione, attraverso l'invio della mail del 21 giugno 2018, a Ettore Paolo Brolo, Gerardo Vaianilisi ed all'Ufficio tesseramento Fidal, nella quale affermava "per me Conti è un cretino, anzi uno stronzo, perché non posso immaginare che lui non conosca i regolamenti tesseramento Fidal"

In luogo imprecisato il 21 giugno 2018

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale, procedeva a deferire il sig. Frederic PERONI "*Per la violazione degli artt. 1, 6 comma 1,7 comma 3,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2,13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia, per avere offeso Giorgio Conti, responsabile dell'Ufficio Tesseramento della Federazione, attraverso l'invio della mail del 21 giugno 2018, a Ettore Paolo Brolo, Gerardo Vaianilisi ed all'Ufficio tesseramento Fidal, nella quale affermava "per me Conti è un cretino, anzi uno stronzo, perché non posso immaginare che lui non conosca i regolamenti tesseramento Fidal*

Le violazioni sono state segnalate dallo stesso Ufficio della Federazione, al quale la mail era indirizzata il 21.6.2018, a seguito di una discussione, sempre attraverso lo stesso mezzo di comunicazione, relativamente alla possibilità di tesserare atleti, residenti all'estero, attraverso il doppio tesseramento, questione questa oggetto di regolamentazione nel 2018 da parte della Fidal

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Nel precedente scambio di corrispondenza l'atleta Peroni criticava la mancata attuazione delle norme federali da parte dell'ufficio tesseramento in tema di doppio tesseramento per atleti residenti all'estero, contestando la necessità di dover dichiarare di non essere altrimenti tesserato.

Alla udienza del 15.10.18 non comparivano l'incolpato.

La Procura Federale insisteva per la condanna alla sanzione di 3 mesi di squalifica.
Il Tribunale all'esito della udienza, dopo breve riserva, emetteva il dispositivo come in calce.

Il comportamento dell'incolpato, secondo la ricostruzione e le richieste della Procura, risulta a questo punto chiarissimo e non contestato. I fatti sono acclarati, documentati per tabulas, e il tenore della mail del 21.6.2018, oggetto del capo di incolpazione chiaro, inequivoco.

Questo Tribunale ha più volte stigmatizzato l'utilizzazione impropria del l'uso dei social e comunque del web, ritenendo che il "web 2.0" non possa e non debba essere considerato una "zona franca" del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l'individuo svolge la sua personalità, e necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall'ordinamento. Ciò vale anche per le mail inviate a più persone, ivi compreso il destinatario delle offese.
In tale contesto si evidenzia, tra le altre, la gravità della violazione dell'art.2, comma 1, del Regolamento di Giustizia Fidal, laddove viene data formale tipizzazione ai principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, al rispetto dei quali sono tenuti tutti coloro i quali fanno parte di un consesso sportivo denominato "FEDERAZIONE".
La norma in esame rappresenta uno dei fulcri fondamentali di tutta la istituzione della giustizia sportiva, imponendo il dovere di un comportamento di qualità superiore rispetto alla mera diligenza del buon padre di famiglia, prevista dalle norme di diritto ordinario. Coloro che intendono partecipare al microcosmo sportivo, all'interno di ciascuna federazione, accettano di sottoporre il proprio operato ad un vaglio e ad un sindacato di livello superiore rispetto a quello del diritto comune, obbligandosi a comportarsi, pena la sanzione, in modo più rigoroso.
Posta tale premessa, ogni comportamento di ciascun tesserato, comunque dovrà essere conforme a tali principi, e come tale dovrà essere valutato; in tale ottica vanno lette le comunicazioni qui in discussione.
In proposito va aggiunto, che conformemente agli indirizzi della giurisprudenza in materia di diffamazione, la pubblicazione per via telematica di scritti comunque offensivi, e la possibilità che postandoli siano leggibili ad una cerchia di persone, diverse e ulteriori rispetto al destinatario della comunicazione stessa, o dal solo destinatario, deve essere valutata in modo rigoroso.
Tenendo a mente le due riflessioni che precedono, il Tribunale ritiene necessario richiamare i passaggi contestati della mail qui in discussione nei quali il sig Peroni afferma, riferendosi al destinatario sig. Conti e, con la seguente frase:".... *per me Conti è un cretino, anzi uno stronzo, perché non posso immaginare che lui non conosca i regolamenti tesseramento Fidal* ...

Questo Tribunale deve certamente valutate il limite posto tra la critica, anche feroce, ma leale e rispettosa delle norme soprarichiamate, e il superamento nella indicata violazione disciplinare che rappresenta una gratuita grave offesa al destinatario, offesa condivisa anche con altre 3 persone e con l'ufficio tesseramenti di cui il sig Conti fa parte..
Ritiene questo Tribunale che detto limite sia stato superato nelle espressioni contenute nelle suddette dichiarazioni, dal loro tenore e dalle offese contenute, rivolte nei confronti Conti, non giustificate dagli inconvenienti conseguenti al tesseramento del siG Peroni, con le quali, , viene lanciato un messaggio assolutamente offensivo nei suoi confronti .

Ora non può parlarsi nemmeno di diritto di critica laddove la critica al comportamento del Conti (asseritamente illegittimo) è sostituita da una serie di offese personali, volgari, nemmeno pertinenti e comunque inaccettabili.
Ora tali affermazioni, appaiono assolutamente gratuite ed offensive e come tali vanno censurate.
Un siffatto comportamento porta a ritenere violata la norma contestata e come tale disciplinarmente responsabile.
Viepiù nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo doloso nel comportamento posto in essere dall' incolpato.
La violazione risulta acclarata, non contestata, e conseguentemente integralmente provata. Da ciò discende la piena responsabilità dell'incolpato.
A tal proposito va sempre rammentata la necessità di procedere ad una quantificazione e applicazione proporzionale e rigorosa delle sanzioni, secondo il disposto dell'art. 7 Regolamento di Giustizia il quale prevede che: "l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della *violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione*".
In tale ottica il Tribunale osserva come il Peroni abbia totalmente ignorato sia il deferimento della Procura, sia il dibattimento innanzi a sé, dimostrando disinteresse verso l'istituzione sportiva e la sua giustizia, con ciò confermando l'assoluta mancanza di rispetto e considerazione verso i suoi principi a conferma della violazione del rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina.
Pertanto questo Tribunale ritiene opportuno rivalutare le richieste della Procura, considerando al tesserato Peroni la sanzione di gg 90 di inibizione e al quale non possono essere riconosciute le attenuanti generiche in considerazione della particolare consapevolezza della illiceità della condotta, e dell'assoluto disinteresse per il procedimento che lo riguarda comminando perciò la inibizione di 90 gg

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto,

CONDANNA

Il tesserato Frederic PERONI alla squalifica di Gg 90;

Indica in gg 15 il termine per il deposito della decisione.

Roma, 15.10.2018

Il Relatore
Avv. Marco Baliva

Il Presidente
Dott. Ilio Poppa